

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1040

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MOLTENI**

Disposizioni di semplificazione in materia di attività d'impresa, procedimenti giurisdizionali, rapporti di diritto privato e successioni, mediante l'attribuzione di funzioni sussidiarie agli esercenti professioni regolamentate

Presentata il 23 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel principio di sussidiarietà si colloca oggi una delle basi del vero riformismo. Formule moderne come quella della *Big Society* o della *New Governance* sono costruite sul principio di sussidiarietà. Ma anche la nostra tradizione più autentica ed efficace si è sviluppata sulle coordinate del principio di sussidiarietà: dai distretti industriali alle banche, dalle opere sociali a quelle culturali. Eppure, paradossalmente, proprio in un Paese la cui storia è intrisa di sussidiarietà si sono avuti decenni di legislazione non sussidiaria: nella famiglia, nella scuola, nel sociale; solo negli ultimi anni il principio di sussidiarietà è stato riscoperto. Resta però ancora molto da fare per valorizzare questo principio in tutta la sua potenzialità riformatrice. La presente proposta di

legge intende allora proporre una nuova prospettiva in questa direzione: non per sostituire lo Stato nei suoi compiti essenziali, ma per sgravarlo da quelle funzioni che possono essere efficacemente svolte da soggetti della società civile e permettere agli apparati statali di concentrarsi su una nuova e più efficace azione pubblica.

Uno dei problemi che soffoca il nostro Paese è, infatti, l'eccesso di burocrazia, che ci colloca negli ultimi posti nelle graduatorie internazionali sulla libertà economica.

È un problema grave, in un contesto che è radicalmente cambiato con la globalizzazione e dove la competizione non è più solo tra imprese ma tra interi sistemi.

I tentativi di cambiare sono stati generosi, portati avanti con intensità e con diversi gradi di successo; soprattutto negli

ultimi due anni si è fatto molto. Il sistema, tuttavia, non è stato ancora capace di quel salto che i tempi, le imprese e i cittadini richiedono. Il sistema italiano è infatti complicato non solo da un'atavica e quasi irremovibile resistenza degli apparati e da un'intricata frammentazione delle competenze (Stato, regioni ed enti locali), per cui solo recentemente si stanno prospettando misure correttive efficaci, ma anche a livello costituzionale (necessità di una riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione).

Sebbene, quindi, siano state anche avviate buone pratiche e siano stati fatti tentativi generosi, spesso i processi e i metodi adottati non sono stati risolutivi; le norme dirette a semplificare si sono infatti spesso strutturate esse stesse come « lenzuola » normative che a loro volta hanno prodotto decreti legislativi torrenziali e dunque ulteriori alluvioni di normative. I risultati sono stati poco soddisfacenti: come i tentacoli dei mostri mitologici, per ogni legge delegificata rinasceva un regolamento, per ogni norma di semplificazione rinascevano una o più norme di complicazione. In sintesi, oggi, per effetto del peso della burocrazia, l'Italia è esclusa dalla classifica dei Paesi dove è più conveniente investire. Le classifiche del *Doing Business* continuano a collocarci alla fine delle graduatorie, nonostante qualche recente progresso.

Occorre riflettere sul fatto che spesso ad affossare il sistema è anche e soprattutto una radice ideologica: l'idea base dell'antropologia negativa, stigmatizzata nella formula hobbesiana *homo homini lupus*, tradotta poi — perché in base a questa formula dei singoli e delle loro associazioni non ci si può fidare — nell'assioma per cui « pubblico » è uguale a « morale » e « privato » è uguale a « immorale ». Se l'uomo è lupo per l'altro uomo ci vogliono fiumi di regole per ingabbiarlo e tutto si risolve in quel paradosso per cui le regole non bastano mai. Così molti italiani si ritrovano ad attendere oltre un anno per ottenere una concessione edilizia, per poi venire a scoprire che nel nostro Paese esiste un milione di « case

fantasma », fatte emergere dalla mappatura aerea effettuata dall'Agenzia del territorio, confrontando i dati catastali. In altre parole: una pesantissima rete di regole e di procedure nonché controlli effettivi quasi inesistenti, al punto che le case abusive hanno raggiunto tale dimensione (e una casa non nasce dalla sera alla mattina come un fungo).

Non si tratta di negare l'essenziale ruolo dello Stato o del potere pubblico, ma di riconcepirlo in modo che possa essere veramente efficace nel suo ruolo di garanzia.

È stato A. De Tocqueville, in « *La democrazia in America* », a scolpire profeticamente la più efficace sintesi del processo che oggi ci troviamo, nonostante tutto, a subire: « il sovrano estende il suo braccio sull'intera società; ne copre la superficie con una rete di piccole regole complicate, minuziose ed uniformi, attraverso le quali anche gli spiriti più originali e vigorosi non saprebbero come mettersi in luce e sollevarsi sopra la folla; esso non sprezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige; raramente costringe ad agire, ma si sforza continuamente di impedire che si agisca, non distrugge, ma impedisce di creare, non tiranneggia direttamente, ma ostacola, comprime, snerva, estingue, riducendo infine la nazione a non essere altro che una mandria di animali timidi ed industriosi della quale il governo è pastore. Ho sempre creduto che questa specie di servitù regolata e tranquilla, che ho descritto, possa combinarsi meglio di quanto si immagini con qualcuna delle forme esteriori della libertà e che non sia impossibile che essa si stabilisca anche all'ombra della sovranità del popolo ».

Considerata la gravità del problema, in termini della necessità di restituire competitività al nostro sistema, considerate inoltre la resistenza che da decenni si è formata su questo aspetto e le barriere « talebane » che molte amministrazioni pongono sul punto, occorre ipotizzare strade nuove, costruite sul principio di sussidiarietà, cioè su un'antropologia positiva.

Da questo punto di vista occorre rivalutare in chiave di sussidiarietà anche il ruolo delle professioni.

Si tratta peraltro di potenziare e di valorizzare una direzione che nel nostro ordinamento in tempi recenti è già maturata, ma solo parzialmente. L'eccesso di burocrazia si combatte, infatti, anche restituendo alla società civile funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici.

Per esempio, i notai dal 2003 svolgono funzioni di omologazione degli atti costitutivi delle società che prima erano esercitate dai tribunali: l'esito è che si sono ridotti in maniera significativa sia il carico di lavoro dei tribunali stessi (si pensi all'enorme problema italiano dei tempi della giustizia civile, che costituisce uno dei principali motivi che disincentiva le imprese a investire nel nostro Paese), sia i tempi necessari alle società per poter esercitare la propria attività d'impresa. Nel 2010 è stato altresì affidato ai notai un ruolo di supporto all'Agenzia del territorio nel monitoraggio e nell'accertamento della reale consistenza catastale degli immobili, coinvolgendo così questi professionisti nella lotta all'abusivismo edilizio e quindi nel processo di efficientamento di un sistema dove, nonostante l'eccesso di burocrazia, si erano sviluppate 2 milioni di particelle non accatastate (circa un milione di case fantasma, come prima ricordato).

Valorizzando questa prospettiva si possono conseguire nuovi importanti risultati. Molto si può ancora fare, assumendo come modello quanto avviene in altri Paesi. È lo scopo di questa proposta di legge!

Le linee guida di sviluppo possono essere sintetizzate nella prospettiva di sottrarre alcune funzioni ai due grandi sistemi, quello della giurisdizione e quello dell'amministrazione, che nel tempo sono stati oberati di funzioni, spesso eccedenti il loro specifico ruolo, fino al punto di non essere più in grado di svolgere in tempi rapidi tali funzioni.

La presente proposta di legge ne suggerisce quindi una revisione sulla base del principio di sussidiarietà, che è declinato secondo altri due corollari: quello della innovazione e semplificazione e quello dell'ablazione (suggerito in dottrina da Gian Paolo Prandstraller).

Sussidiarietà: per rinnovare il sistema occorre delegare funzioni che presentano un carattere tale da poter comunque essere svolte dai soggetti che abbiano caratteristiche di terzietà. Innovazione e semplificazione: non si tratta solo di togliere funzioni a un apparato pubblico oberato, ma anche di rilevarne di nuove che possano determinare semplificazioni o efficientamenti rispetto a problemi sentiti da cittadini e da imprese, che non trovano adeguata soluzione nel contesto attuale.

Ablazione: oggi i nostri apparati svolgono funzioni che di per sé non attengono all'amministrazione o alla giurisdizione perché non hanno un carattere decisionale, ma soltanto certificativo, accertativo o di mero controllo della sussistenza di requisiti.

Le implicazioni concrete di questa prospettiva riformista si colgono illustrando i capi in cui si articola la presente proposta di legge.

Il capo I è dedicato alle semplificazioni in materia d'impresa, che si possono ottenere valorizzando, in sussidiarietà, la professionalità dei consulenti del lavoro. Più precisamente, in relazione all'estensione delle responsabilità delle imprese operata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», i modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a esimere l'ente dalla responsabilità possono risultare di difficile attuazione per le piccole imprese. L'intervento sussidiario dei consulenti del lavoro o di avvocati e commercialisti può permettere di superare il problema. Nello stesso senso, l'intervento di un soggetto terzo e qualificato come il consulente del lavoro può risolvere i complessi problemi che si verificano in relazione all'asseverazione delle regolarità contributive nell'ambito dei contratti di appalto. La disciplina che si propone semplifica il sistema ed eleva il livello delle garanzie. Infine, i consulenti del lavoro possono utilmente intervenire a garantire il ruolo di *tutor* aziendale obbligatorio per determinati contratti formativi, come ad

esempio l'apprendistato: si tratta infatti di professionisti già qualificati professionalmente, anche attraverso corsi specifici organizzati dal proprio albo, che possono svolgere adeguatamente tale ruolo senza distrarre altro personale dell'impresa, semplificando la gestione dei vari contratti formativi e risparmiando controlli alla pubblica amministrazione.

Un'altra importante innovazione, poi, è rappresentata dalla valorizzazione dell'istituto della certificazione tributaria, un istituto introdotto una decina di anni fa, ma sostanzialmente fallito sia perché a fronte di complessi obblighi i vantaggi per il contribuente « certificato » erano molto ridotti, sia perché applicabile solo a una limitata categoria di soggetti.

In tempi recenti, peraltro, la legislazione ha introdotto agevolazioni per chi accetta di farsi tenere la contabilità direttamente dall'amministrazione finanziaria (ed è anche arrivata a imporre agli enti territoriali l'obbligo di farsi gestire i cedolini paga dal Ministero dell'economia e delle finanze). Anziché agevolare lo « Stato contabile » appare invece opportuno che soggetti terzi possano fungere da reali certificatori e da reali « driver » verso la *compliance* tributaria.

Si interviene quindi sulla normativa relativa alle certificazioni tributarie, ampliandone i possibili fruitori a tutti i contribuenti ricadenti negli studi di settore, si elimina la limitazione ai soli casi in cui in cui il certificatore abbia tenuto la contabilità del soggetto certificato, e si aumenta il numero delle poste certificabili, estendendole ai costi e ai ricavi direttamente connessi all'attività oggetto del contribuente e a categorie « definite » di spese generali. Inoltre, per compensare il costo della certificazione si stabilisce, per chi si certifica, il beneficio della sospensione della riscossione in pendenza di giudizio (senza ovviamente precludere la riscossione in caso di sentenza divenuta definitiva). Si prevede anche una limitazione dei casi in cui l'amministrazione finanziaria possa esercitare l'attività di verifica sulle poste certificate (limitandola alle verifiche di fatto sulle prestazioni effettuate). Com'è

nella logica della sussidiarietà sono poi incrementate le sanzioni per le certificazioni non veritiere disponendo la responsabilità solidale del certificatore.

Va peraltro ricordato che la valorizzazione sussidiaria dei dottori commercialisti è una tendenza in atto nell'ordinamento, che ha loro riconosciuto la funzione di attestare i piani finalizzati alla soluzione della crisi d'impresa. Nel decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto « decreto sviluppo »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il legislatore ha quindi individuato nel professionista la funzione di « garante della serietà » al servizio della collettività rappresentata dai creditori e dagli organi giudiziari deputati alla verifica della legittimità delle operazioni di risanamento o di soluzione della crisi d'impresa.

Nello specifico, il professionista è chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento (articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, di seguito « legge fallimentare » (LF), dei piani di concordato preventivo (articolo 160 e 161 della LF), la veridicità e attuabilità dei piani degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della LF. Con le modifiche introdotte dalle nuove norme le attestazioni si estendono anche alle integrazioni dei piani di concordato che possono rendersi necessarie nel corso della procedura. Inoltre nei casi in cui l'impresa in concordato continua l'attività direttamente o per tramite di società cessionarie o di nuova costituzione, le previsioni economiche e finanziarie che giustificano la continuità dovranno essere verificate e attestate con criteri di economicità. Analogamente per il ricorso a finanziamenti o per eseguire pagamenti in via eccezionale di creditori concorsuali. Si evince quindi che in questo caso il legislatore ha individuato nella professione di attestatore un privato garante che sostituisce il controllo giudiziario del pubblico ufficiale.

Per questo motivo si ritiene quindi opportuno proporre anche che, nell'ambito della riforma della revisione legale (decreto legislativo n. 39 del 2010), la

tenuta del nuovo registro dei revisori legali, anziché passare alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, rimanga al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (DCEC), che ha sempre gestito il vecchio registro con ottimi risultati sia in termini di economicità — senza gravare il pubblico di costi — sia di efficienza.

Il capo II è dedicato alla deflazione, per ablazione, del carico giudiziario attraverso la sussidiarietà. È noto come uno degli aspetti maggiormente critici del nostro sistema sia quello dell'eccessiva durata dei processi: in particolare, i tempi lunghi della giustizia civile italiana (l'Italia è al 156° posto su 181 Paesi analizzati dalla *World Bank*; la Germania è al 9° posto) deprimono la nostra competitività.

Il problema è quindi enorme. La proposta di legge prevede alcune misure legislative che, in coerenza con il fine di liberare l'autorità giudiziaria dai compiti inessenziali alla giurisdizione, sono in grado di assicurare immediatamente all'ordinamento giudiziario un efficiente *outsourcing* delle corrispondenti attività attraverso l'esercizio della funzione del notaio o dell'avvocato, nella logica di assicurare la presenza di un soggetto che garantisca comunque la debita terzietà. Si tratta di misure di prudente deflazione del carico di attività non necessariamente riservate al giudice o all'amministrazione giudiziaria.

Si tratta di interventi ispirati a una logica consensualistica, di esternalizzazione dei costi e di internalizzazione dei corrispondenti risparmi da parte dell'ordinamento giudiziario, di conferimento di opportunità ai privati pur sempre sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria e di rigoroso mantenimento in capo a questa di tutte le funzioni costituzionalmente indeclinabili.

Non si tratta di una prospettiva inventata completamente *ex novo* ma, ad esempio, in materia di raccolta dei mezzi di prova il codice di procedura civile conosce da sempre la derogabilità del principio della cosiddetta « immediatezza »: per il consulente tecnico, per il giudice delegato fuori della circoscrizione del tribunale

della causa e per la testimonianza scritta esiste già una gamma di casi di sottrazione della formazione della prova alla presenza diretta del giudice.

Pertanto, si propone adesso di consentire che al notaio o all'avvocato sia rimessa, su accordo delle parti (particolarmente curando il profilo di autoreponsabilità nella sopportazione dei costi connessi alla scelta delle parti e in ogni modo garantendo la terzietà del professionista anche sotto questo profilo specifico), la raccolta dei mezzi di prova, della testimonianza scritta e della testimonianza o dell'ispezione preventive.

Si ipotizza di consentire che la prova testimoniale possa essere raccolta da un avvocato terzo o da un notaio con registrazione fono o video, e con trascrizione integrale del verbale.

È evidente che il costo dell'istruzione probatoria tenutasi fuori del circuito giudiziario procura un risparmio di risorse pubbliche. La raccolta delegata all'ausiliario dei mezzi di prova è permessa qualora le parti la richiedano concordemente e il giudice istruttore consenta.

Un'importante possibilità di deflazione del lavoro dell'amministrazione giudiziaria, funzionale alla riduzione dei tempi dei processi, è poi quella di consentire agli avvocati di notificare gli atti di intimazione a testimoniare, nonché gli atti di pignoramento presso terzi e l'atto di pignoramento immobiliare. Nella stessa prospettiva può essere delegata agli avvocati la possibilità di certificare: *a*) la conformità degli originali alle copie; *b*) la conformità di un atto digitalizzato rispetto al suo originale cartaceo e viceversa; *c*) la conformità dei provvedimenti giurisdizionali non immediatamente esecutivi; *d*) con valore di atto pubblico, fatti affermati dalle parti relativamente a tutti gli elementi normalmente consentiti per l'autocertificazione, tutto nell'ambito del mandato.

Sempre nella logica di *soft law* e di velocizzazione dei procedimenti appare poi opportuno consentire agli avvocati la possibilità di emettere decreti ingiuntivi (rimane, peraltro, la competenza del giudice per le opposizioni ai decreti ingiun-

tivi), nonché di eseguire accessi per reperire beni utilmente pignorabili, di effettuare l'attività di raccolta e di verifica delle dichiarazioni dei terzi pignorati e di predisporre il provvedimento di assegnazione.

Si semplifica poi la procedura del rilascio delle copie in forma esecutiva, disponendo che nel caso di richiesta delle ulteriori copie in forma esecutiva (dopo il rilascio della prima) di atti notarili, la richiesta sia rivolta al presidente del consiglio notarile distrettuale competente, anziché al presidente del tribunale.

Si propone, infine, che il giudice possa consentire che sia predisposta dagli avvocati, in contraddittorio con il consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato nel procedimento, la liquidazione del compenso del CTU stesso dal momento che questa è un'attività che richiede tempo e che, ultimamente, genera contenzioso per le impugnazioni dei CTU.

A garanzia del corretto funzionamento di queste innovazioni si prevede, peraltro, uno stretto controllo da parte degli ordini professionali: gli avvocati che intendono svolgere tali funzioni devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso l'ordine professionale di appartenenza, che vi ammetterà coloro che possiedono comprovati e adeguati requisiti di anzianità, competenza e professionalità, e che dimostrano di avere seguito specifici percorsi formativi.

Un'altra importante possibilità di deflazione del carico di lavoro dell'autorità giudiziaria consiste nel devolvere al notaio il compito di valutare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci, semplificando l'attuale sistema autorizzatorio, deflazionando nello stesso tempo il carico giudiziario e facendo comunque salva per le parti la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. La valutazione della sussistenza delle condizioni per la stipulazione degli atti dei minori, degli incapaci e in materia di beni ereditari è eseguita dal notaio in sede di incarico per il ricevimento dell'atto, senza l'aggravio di ulteriori formalità, con la conseguenza che

l'atto è stipulato solo se egli ritiene che sussistano i necessari presupposti.

In caso contrario, come nell'ipotesi che siano state manifestate opposizioni, il notaio deve rimettere le parti dinanzi all'autorità giudiziaria, che si pronuncerà secondo il sistema vigente. Le cautele inserite nel testo sono tali da garantire il pieno rispetto dei diritti di tutte le parti interessate all'atto da stipulare. La normativa non comporta oneri aggiuntivi per le parti le quali restano sempre libere di adire l'autorità giudiziaria per l'autorizzazione dell'atto piuttosto che demandare la valutazione dei suoi presupposti al notaio.

È utile evidenziare che queste che per l'Italia sarebbero innovazioni, per altri Paesi sono soluzioni vigenti. Ad esempio, in Francia, mediante un atto notarile, ciascun soggetto può indicare la persona e le modalità di gestione dei propri beni e delle proprie attività in caso di incapacità sopravvenuta. In Germania mediante tale procura si possono prevedere le modalità della propria protezione, oltre alla designazione del mandatario per la sopravvenuta incapacità, e il mandato acquista efficacia con un certificato medico comprovante la limitazione della capacità del mandante senza alcun intervento da parte del giudice. Nel caso in cui mediante la procura si diano disposizioni anche riguardo a proprietà immobiliari e terreni, le disposizioni di legge tedesche vigenti dispongono la forma dell'atto notarile. In Spagna, con atto notarile è possibile indicare e dichiarare le proprie volontà in merito alla gestione del proprio patrimonio insieme alla designazione della persona del tutore. In Austria è stata introdotta la « procura previdenziale » che consente a un soggetto, con atto notarile, di regolare autonomamente e di stabilire chi, in caso di sopravvenuta incapacità, si prenderà cura dei suoi affari, senza venire, per così dire, abbandonato all'anonima volontà giudiziaria.

Un altro ambito in cui agisce la presente proposta di legge è quello relativo all'apostille. Il sistema attuale, previsto a seguito dell'adozione della Convenzione dell'Aja — riguardante l'abolizione della

legalizzazione di atti pubblici stranieri — del 5 ottobre 1961, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1253, dispone che ogni Stato contraente individui l'autorità competente a rilasciare l'apostille (articolo 6). Compito delle autorità designate è anche quello di tenere un registro o uno schedario per annotare le apostille rilasciate, con l'indicazione del numero d'ordine e la data, il nome del firmatario dell'atto pubblico e la sua legale qualità o, per gli atti non firmati, l'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il timbro. L'autorità competente ha così il compito di verificare, su richiesta di « qualsiasi interessato », « se le iscrizioni segnate sull'apostille corrispondono a quelle del registro o dello schedario ». Funzione dell'apostille è di attestare l'autenticità della firma, la qualità legale del firmatario dell'atto e l'identità di chi ha apposto il sigillo o il timbro sull'atto. L'Italia ha designato per gli atti giudiziari, dello stato civile e notarile i procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti sono formati. Per gli altri atti amministrativi la competenza è affidata ai prefetti territorialmente competenti (per la Valle d'Aosta il presidente della regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano il commissario di Governo). Altri Stati hanno fatto scelte più sussidiarie: ad esempio, la Romania, per accelerare i tempi di apostille, ha attribuito la competenza, per gli atti notarili, al consiglio notarile. Nella stessa direzione si è mossa l'Estonia, che ha affidato la competenza su tutti gli atti ai notai sottraendola al Ministero della giustizia, così come la Svezia. In Italia appare oggi opportuna una revisione delle scelte a suo tempo compiute, anche tenendo conto dei tempi lunghi che, in via generale, derivano dall'attribuzione di eccessivi carichi di lavoro agli organi giudiziari come la procura della Repubblica. L'attribuzione della competenza ai consigli notarili distrettuali, oltre a ridurre i tempi dell'apostille, determinerebbe una diminuzione del carico di lavoro sulle procure e sulle prefetture-uffici territoriali del governo (UTG) e con-

sentirebbe anche un maggiore controllo sui notai.

In sintesi, con il complesso di innovazioni che, valorizzando il ruolo terzo del notaio o dell'avvocato, si introducono, si alleggerisce, senza nessuna degiudiziarizzazione delle vicende processuali, l'attività del giudice, permettendogli di concentrarsi sulla sua funzione propria: dirimere questioni e decidere controversie.

Il capo III è dedicato alle semplificazioni in materia di diritto civile che è possibile promuovere attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà. Si tratta di diverse innovazioni, che chiamano in causa il ruolo delle professioni.

La prima disciplina che qui si propone riguarda gli accordi prematrimoniali ed è finalizzata a permettere ai futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, di disciplinare, attraverso accordi contenuti in un'apposita convenzione, i loro rapporti patrimoniali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio. Tali accordi oggi sono ritenuti da costante giurisprudenza nulli (a differenza di quanto avviene in altri Paesi in cui tali accordi sono pacificamente ammessi e regolamentati). Invece è utile che la fase di negoziazione di tali rapporti non avvenga esclusivamente nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi ed è particolarmente difficile il compimento di un accordo. Si prevede che tali convenzioni debbano essere stipulate, a pena di nullità, mediante « atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni ». Parimenti la volontà di modificare o di sciogliere la convenzione deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata con atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni. L'atto pubblico notarile con la sua solennità conferisce particolari affidabilità e rilevanza alle manifestazioni di volontà di cui si tratta, garantendo non soltanto la provenienza delle dichiarazioni e l'identità di chi le sottoscrive, ma anche che esse sono state manifestate in piene ponderazione, libertà e consapevolezza, caratteristiche queste di cui è garante il notaio, che deve per legge indagare personalmente la volontà dei contraenti e

controllare la conformità dell'atto alla legge. È utile precisare che tali accordi non menomano il principio dell'inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio contenuto nell'articolo 160 del codice civile, e possono specificare e determinare l'entità e le modalità concrete per la realizzazione di tali diritti e per l'adempimento dei relativi doveri, senza operare alcuna deroga ai predetti diritti e doveri e senza incidere sullo *status* coniugale. Obiettivo della normativa è quindi quello di « rafforzare e rilanciare » l'istituto del matrimonio e di favorire l'accesso allo stesso con le giuste meditazione e serietà.

La seconda normativa proposta riguarda la materia dell'usucapione e introduce una disposizione destinata a incentivare la crescita economica superando gli attuali ostacoli all'accertamento della proprietà edilizia o fondiaria in caso di acquisto per usucapione. Si tratta di ostacoli che sottraggono ricchezza immobiliare alla circolazione e all'attività edilizia.

Si introduce quindi una nuova procedura di accertamento dell'avvenuta usucapione che si caratterizza, fondamentalmente, da un lato, per il ricorso alla stipulazione di un atto pubblico unilaterale di riconoscimento dell'usucapione, che costituisce titolo idoneo alla trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile, dinanzi a un pubblico ufficiale qualificato qual è il notaio e, dall'altro, per il riconoscimento a chiunque vi abbia interesse della possibilità di proporre opposizione avverso tale atto unilaterale di riconoscimento, così provocando un accertamento giurisdizionale del relativo diritto nelle forme del processo a cognizione piena.

Varie sono le motivazioni che inducono a ritenere opportuna l'introduzione di una procedura di questo tipo. In particolare: evitare i costi e i tempi di un processo a cognizione piena quale passaggio altrimenti ineliminabile per conseguire l'accertamento dell'intervenuta usucapione anche in presenza di situazioni che non richiedano un'istruttoria complessa (istruttoria meramente documentale), con evidenti vantaggi tanto per il cittadino (in termini

di costi e di effettività della tutela) quanto per lo Stato (da tempo impegnato nel tentativo di porre un freno alla crisi del processo civile). Evitare, inoltre, possibili strumentalizzazioni del processo a cognizione piena, talvolta instaurato al solo fine di poter conseguire un verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto « l'accertamento » dell'intervenuta usucapione.

La normativa — è opportuno precisarlo — è strutturata in modo da assicurare ai terzi pari garanzie rispetto alla situazione attuale, dal momento che l'accertamento dell'usucapione a mezzo di un processo a cognizione piena non viene ad essere in radice eliminato ma solo posticipato e reso meramente eventuale, posto che ciascun soggetto a ciò interessato potrà comunque provocare tale accertamento proponendo opposizione avverso l'atto pubblico unilaterale di riconoscimento. Inoltre, l'atto pubblico unilaterale di riconoscimento costituisce titolo idoneo alla trascrizione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2651 del codice civile e consente all'autore di disporre del diritto, ma non acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, mentre ai terzi acquirenti sono espressamente riconosciuti lo *status* di acquirenti di buona fede e la possibilità di procedere all'acquisto con l'usucapione abbreviata prevista dall'articolo 1159 del codice civile.

La terza normativa proposta è diretta ad assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali. Attualmente la competenza per il riconoscimento delle persone giuridiche spetta alle prefetture — UTG (per gli enti che operano a livello nazionale) e alle regioni (per gli enti che operano a livello regionale), con un dispendio di risorse pubbliche, eccessivi margini di discrezionalità e tempi generalmente più lunghi di quelli previsti dalla legge. Dati lo sviluppo e le potenzialità del terzo settore nell'ambito del *welfare* sussidiario, questa situazione deve essere superata attraverso una riforma della procedura di riconoscimento e della pubblicità volta a garantire maggiore

efficienza, conoscibilità dei dati e trasparenza. Per questo si propone la modifica delle relative norme del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 prevedendo la competenza del notaio, ma lasciando integro il sistema dei controlli pubblicistici sull'operato degli enti.

Il capo IV riguarda le applicazioni del principio di sussidiarietà che, come si è detto in apertura, risultano funzionali a produrre innovazioni, valorizzando anche in questo caso il ruolo delle professioni. In particolare si tratta di colmare una lacuna del nostro ordinamento che mentre prevede, per dimostrare la qualità di erede, un'autocertificazione obbligatoriamente accettata dalle pubbliche amministrazioni, non contempla una norma analoga per i soggetti privati. Si propone di introdurre il certificato di successione, che attesta il luogo e la data di apertura della successione; la devoluzione del patrimonio ereditario per legge o per testamento; le generalità e il codice fiscale del *de cuius*; le generalità e il codice fiscale dei soggetti aventi diritto alla successione, sia a titolo universale che particolare; i diritti e le quote a ciascuno spettanti; la situazione di possessori di beni dell'eredità (con possibilità di eventuale contestuale dichiarazione di intervenuto acquisto dell'eredità per effetto di possesso ultratrimestrale da parte dei chiamati intervenuti in atto); la composizione del patrimonio; i dati di individuazione catastale degli immobili, con indicazione del loro valore (che costituisce la base imponibile per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali e dell'eventuale imposta di successione); i poteri della persona designata nel certificato per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione. Tutti i dati inseriti nell'atto di successione devono essere attestati dai diretti interessati, ma sotto il controllo del notaio, che verifica la conformità delle dichiarazioni rese dalle parti ai documenti da questi esibiti e, se lo reputa necessario, richiede la produzione di documentazione integrativa o, su incarico delle parti, provvede direttamente alle ispezioni nei pubblici registri. Il certificato

di successione consente dunque al cittadino di conseguire effetti civilistici e fiscali, assorbendo la presentazione della dichiarazione di successione, con una rilevante semplificazione delle procedure. È utile precisare che nel nostro ordinamento qualcosa di simile è già previsto, assegnando però il relativo ruolo a un giudice, ma solo per le zone in cui vige il sistema tavolare (titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499). Con la normativa qui esplicitata è invece introdotto nel nostro ordinamento uno strumento nuovo che colma in via generale, valorizzando il ruolo del notaio, la lacuna indicata. Peraltro, dall'introduzione di questo strumento può conseguire maggiore sicurezza nell'adempimento delle obbligazioni tributarie derivanti dall'apertura di una successione per causa di morte, oltre che un maggiore gettito fiscale, in quanto da esso conseguono l'individuazione dei soggetti passivi delle imposte dovute e dei cespiti caduti in successione, della liquidazione e del versamento delle imposte ipotecarie e catastali e dell'eventuale imposta di successione, della trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia del territorio e ai comuni, con conseguente aggiornamento in tempo reale delle diverse banche dati. Si attua in tal modo un significativo snellimento delle attività dell'Agenzia delle entrate connessa con le pratiche tributarie successorie.

È utile precisare che questa nuova forma di documentazione giuridica della devoluzione ereditaria è in linea con le legislazioni di altri Paesi europei (per esempio Belgio, Romania o, da ultimo, Austria e Francia) sulla redazione del certificato di eredità e risponde quindi anche all'esigenza di armonizzazione del nostro sistema all'evoluzione della normativa negli altri Stati europei. Peraltro, va infine ricordato che con il regolamento (CE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 — che sarà applicabile, per gran parte delle sue disposizioni, dal 17 agosto 2015 in tutti gli Stati membri (ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) — le successioni transfrontaliere sono state notevolmente

semplificate dall'introduzione del certificato successorio europeo che costituisce la prova della qualità di erede in tutti gli Stati dell'Unione europea.

Si evidenzia che la proposta di legge è frutto dell'impegno del gruppo di lavoro costituito da: Domenico de Stefano, presidente del consiglio notarile di Milano, Paolo Giuggioli, presidente dell'ordine de-

gli avvocati di Milano, Alessandro Solidoro, presidente dell'ordine dei DCEC e da Gianni Zingales, presidente del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Milano, coordinato da Luca Antonini, professore di diritto costituzionale e diritto costituzionale tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Padova.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI
ATTIVITÀ D'IMPRESA ATTRAVERSO LA
SUSSIDIARIETÀ

ART. 1.

(Responsabilità delle imprese).

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché da coloro che sono regolarmente iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori commercialisti, ed esperti contabili a cui l'organo dirigente conferisce mandato. Tali soggetti possono rinunciare al mandato al termine di ogni anno solare successivo alla nomina ».

ART. 2.

(Asseverazione della regolarità contributiva).

1. Dopo il comma 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

« 28-quater. L'asseverazione di cui al comma 28 del presente articolo può riguardare anche le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. A tale fine l'asseverazione non può essere rilasciata da professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all'albo medesimo che non sono in regola con gli obblighi contributivi e formativi stabiliti dall'albo stesso e che non sono provvisti di idonea assicurazione per lo svolgimento di tale attività. Con la presentazione della predetta asseverazione

si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« *2-bis*) asseverazione dei soggetti previsti dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, nella quale si dichiara che l'impresa è attiva presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed è in regola con i versamenti contributivi e con le ritenute fiscali relative al personale dipendente o assimilato per il periodo precedente e scaduto alla stipulazione del contratto di appalto d'opera o di somministrazione; ».

3. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: « regolarità complessiva degli appalti » sono inserite le seguenti: « , anche mediante l'asseverazione dei soggetti previsti dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni ».

ART. 3.

(Tutor aziendali).

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) previsione che nelle aziende fino a quindici dipendenti il *tutor* aziendale possa essere individuato nei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo in regola con il pagamento dei contributi obbligatori all'ente di previdenza e in regola con l'obbligo formativo ».

ART. 4.

(Certificazioni tributarie).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « opzione » sono inserite le seguenti: « nonché di tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore » e le parole: « , sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La certificazione tributaria può essere anche parziale e riguardare solo alcune componenti positive e negative. Possono formare oggetto di certificazione tributaria ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al presente articolo: plusvalenze, sopravvenienze attive, interessi attivi, proventi immobiliari, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti, accantonamenti rischi su crediti, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, nonché ogni altro componente positivo o negativo di reddito direttamente connesso all'attività oggetto del contribuente da definire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze »;

c) al comma 3:

1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « l'attività di verifica sulle poste certificate è limitata alla verifica di fatto delle prestazioni effettuate e in ogni caso »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritti a ruolo solo quando la sentenza diventa definitiva.

Restano comunque fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. In caso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulle componenti positive e negative certificate ai sensi del presente articolo, per le stesse si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura ridotta del 50 per cento.

3-*ter*. La riduzione delle sanzioni di cui al comma 3-*bis* spetta esclusivamente con riferimento a rilievi e a rettifiche sulle componenti di reddito certificate ai sensi del presente articolo ».

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la responsabilità solidale del soggetto che ha operato la certificazione ».

ART. 5.

(Registro dei revisori legali).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. La tenuta del Registro è affidata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili »;

b) all'articolo 6, comma 2, le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ».

CAPO II

DEFLAZIONE DEL CARICO GIUDIZIARIO ATTRAVERSO LA SUSSIDIARIETÀ

ART. 6.

(Escussione di testimoni da parte di avvocati e notai).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 203 è inserito il seguente:

« ART. 203-bis. — *(Escussione di testimoni da parte di avvocati e di notai).* — Anche se i mezzi di prova non devono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, qualora le parti lo richiedano concordemente, assumendosi solidalmente l'obbligazione di pagamento per l'opera prestata, e il giudice istruttore, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, consenta, questi può delegare l'assunzione della prova a un notaio o un avvocato avente sede nel relativo circondario, designato d'intesa con le parti e previa accettazione dello stesso. Il notaio o l'avvocato sono, in tale caso, ausiliari del giudice. Nell'ordinanza di delega il giudice delegante fissa il luogo dell'assunzione e il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. Le parti, congiuntamente, possono rivolgere al giudice delegante istanza per la proroga del termine. Il notaio o l'avvocato devono, se richiesto dal giudice, avvalersi di strumenti di video registrazione o di registrazione fonografica e assicurano la trascrizione integrale del verbale ai sensi dell'articolo 207. Se sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti della delega conferita al notaio o all'avvocato, questi deve informare il giudice delegante, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende l'assunzione dei mezzi di prova. Il giudice delegante, sentite le parti, adotta i provvedimenti opportuni »;

b) all'articolo 207, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del notaio o dell'avvocato delegato a norma dell'articolo 203-bis »;

c) all'articolo 257-bis, quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice può tuttavia prescrivere che il testimone detti le sue risposte a un notaio o a un avvocato che contestualmente designa, previa accettazione di quest'ultimo, su concorde indicazione delle parti, le quali ne assumono solidalmente l'obbligazione di pagamento per l'opera prestata. In tal caso, il notaio o l'avvocato rimane incaricato di redigere il verbale di testimonianza, di autenticare la sottoscrizione del dichiarante e di spedire il verbale in busta chiusa con plico raccomandato ovvero di consegnarlo alla cancelleria del giudice ».

2. Gli avvocati e i notai che intendono svolgere le funzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 1 devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso l'ordine professionale di appartenenza, che vi ammette coloro che possiedono gli adeguati requisiti di anzianità, competenza e professionalità stabiliti dallo stesso ordine e che dimostrano di avere seguito specifici percorsi formativi.

ART. 7.

(Certificazioni dell'avvocato).

1. All'articolo 58 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'avvocato può certificare, sotto la propria responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la conformità degli originali alle copie, la conformità di un atto digitalizzato rispetto al suo originale cartaceo, di tutti gli atti relativi al proprio mandato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali non immediatamente esecutivi. Negli stessi termini può altresì certificare fatti affermati dalle parti relativamente a tutti gli elementi consentiti per l'autocertificazione ».

ART. 8.

(Attività esecutiva delegata in sussidiarietà).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 137 è sostituito dal seguente:

« ART. 137. — (Notificazioni). — Le notificazioni, comprese quelle di cui agli articoli 543 e 555, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o, se il giudice lo dispone, da uno degli avvocati della causa, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato eseguono la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

Se l'atto da notificare o da comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato eseguono la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da loro dichiarata conforme all'originale, e conservano il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni del quarto comma del presente articolo si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 »;

b) all'articolo 250, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o l'avvocato della causa, secondo quanto stabilisce il giudice istruttore, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo e nell'ora fissati, indicando il giudice, il notaio o l'avvocato che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti »;

c) all'articolo 492:

1) ai commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, dopo le parole: « l'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

2) ai commi quinto, sesto e ottavo, dopo le parole: « all'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o all'avvocato »;

3) all'ottavo comma, dopo le parole: « dell'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o dell'avvocato »;

d) all'articolo 513:

1) al primo comma, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

2) al secondo, terzo e quarto comma, dopo le parole: « ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

e) all'articolo 520:

1) al primo comma, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « l'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

f) all'articolo 523, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

g) all'articolo 524, primo comma, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

h) all'articolo 633, primo comma, alinea, dopo le parole: « il giudice competente » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato ».

2. Gli avvocati che intendono svolgere le funzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 1 devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso l'ordine professionale di appartenenza, che vi ammette coloro che possiedono gli adeguati requisiti di anzianità, competenza e professionalità stabiliti dallo stesso ordine e che dimostrano di avere seguito specifici percorsi formativi.

ART. 9.

(Semplificazioni in materia di processo di esecuzione).

1. All'articolo 476, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle copie esecutive di atti notarili per le quali la richiesta è rivolta al presidente del consiglio notarile distrettuale competente ».

ART. 10.

(Liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio).

1. Il giudice della causa può disporre che la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento sia predisposta in contraddittorio con gli avvocati del procedimento.

ART. 11

(Competenze del consiglio notarile distrettuale sulla apostille).

1. Tra le autorità autorizzate a rilasciare la apostille ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, dalla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e resa esecutiva dalla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, sono compresi anche i consigli notarili distrettuali. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il Consiglio nazionale del notariato, in modo da favorire l'alleggerimento del carico di lavoro delle procure della repubblica, nonché la trasparenza e la celerità nel rilascio della suddetta apostille.

ART. 12.

(Competenza del notaio riguardo agli atti di soggetti incapaci).

1. Al capo II del titolo II della legge 28 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 29-bis. — 1. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi del presente articolo.

2. Il notaio, prima di procedere alla stipulazione dell'atto, ne dà preventiva

comunicazione al pubblico ministero, nonché ai seguenti soggetti:

a) al giudice tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli e alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

3. Il notaio provvede, altresì, alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

4. Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i novanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipulazione dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipulazione i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

5. La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal comma 4, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipulazione e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

6. Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal comma 1 ovvero se una delle

parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE ATTRAVERSO LA SUSSIDIARIETÀ

ART. 13.

(Accordi prematrimoniali).

1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando i coniugi non hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 162-*bis*, il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri »;

b) al quarto comma, dopo la parola: « separazione » sono inserite le seguenti: « in mancanza di convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 162-*bis* ».

2. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 162-*bis*. — *(Accordi prematrimoniali)*. — I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la forma prevista dall'articolo 162, convenzioni volte a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nelle convenzioni di cui al primo comma un coniuge può attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro *una tantum* ovvero un diritto

reale su uno o più immobili con il vincolo di destinare, ai sensi dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.

In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.

Nelle convenzioni un coniuge può anche trasferire all'altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno o la menomazione a causa della disabilità.

Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione.

Nelle convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.

Alla modificazione delle convenzioni si procede con la forma prevista dal primo comma.

I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento alle convenzioni.

Per l'opponibilità ai terzi delle convenzioni si applica il quarto comma dell'articolo 162 ».

3. Dopo l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. Il tribunale adito nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tiene conto delle eventuali convenzioni di cui all'articolo 162-bis del codice civile ».

4. All'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: « provvedi-

menti » sono inserite le seguenti: « , comprese le convenzioni di cui all'articolo 162-*bis* del codice civile ».

ART. 14

(Atto pubblico unilaterale di riconoscimento dell'usucapione).

1. Dopo l'articolo 1159-*bis* del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 1159-*ter.* — *(Riconoscimento dell'usucapione).* — L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.

ART. 1159-*quater.* — *(Atto di riconoscimento).* — Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.

L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-*sexies*.

ART. 1159-*quinquies.* — *(Pubblicità dell'atto di riconoscimento).* — L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali è effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà e all'albo del tribunale ovvero mediante pubblicazione su un apposito strumento informatico. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-*sexies*.

L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali e a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione

dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non perenta contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.

L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659, secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-*sexies*, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-*septies*.

ART. 1159-*sexies*. — (*Opposizione*). — Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-*quinquies*, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-*quinquies*, primo comma.

L'opposizione va proposta davanti al tribunale del luogo in cui è situato il bene immobile.

ART. 1159-*septies*. — (*Riconoscimento del diritto*). — Decorso il termine di cui all'articolo 1159-*sexies* senza che sia stata proposta opposizione, l'autore può disporre del diritto oggetto del riconoscimento. Il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-*quinquies*, terzo comma.

Ai terzi di buona fede che abbiano acquistato da colui che ha effettuato il riconoscimento del diritto si applica l'articolo 1159 ».

2. Lo strumento informatico di cui all'articolo 1159-*quinquies*, primo comma, del codice civile è individuato e disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Delega ai notai della funzione di riconoscimento delle persone giuridiche).

1. L'articolo 14 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Atto costitutivo*). — Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento ».

2. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Atto costitutivo, statuto e patrimonio*). — L'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione devono contenere:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza degli associati;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;

3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

5) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quale tra essi ha la rappresentanza dell'associazione;

6) il numero dei componenti dell'eventuale organo di controllo e i poteri attribuiti al medesimo;

7) la nomina dei primi amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se previsto, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto;

8) la durata dell'associazione, se prevista;

9) i criteri e le modalità di ammissione degli associati e della loro esclusione;

10) diritti e gli obblighi degli associati.

L'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun fondatore;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della fondazione e le eventuali sedi secondarie;

3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

5) il sistema di amministrazione adottato, il numero dei rispettivi membri, le modalità di nomina e i loro poteri;

6) il numero dei componenti dell'organo di controllo e i poteri loro attribuiti;

7) la nomina dei primi amministratori, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della fondazione, e la nomina dei membri dell'organo di controllo, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, se non affidata all'organo di controllo;

8) le norme che garantiscono la continuità dell'amministrazione e del controllo per la durata della fondazione.

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e delle fondazioni possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione o la fondazione devono disporre di un patrimonio di importo non inferiore a euro 50.000, fatti salvi i casi di organizzazioni di volontariato che intendano richiedere il riconoscimento, per le quali il suddetto limite è ridotto a euro 25.000, e di enti

aventi per scopo la ricerca scientifica per i quali il limite è elevato a euro 100.000.

Possono essere conferiti a patrimonio tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Chi conferisce denaro deve consegnare al notaio che procede alla costituzione dell'ente una ricevuta bancaria attestante il versamento dell'intera somma su un conto corrente bancario intestato all'ente costituendo. La banca può rendere disponibile la somma predetta all'ente solo dopo aver ricevuto attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche ».

3. Dopo l'articolo 32 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-bis. — (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione*). — Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nella sezione dedicata alle persone giuridiche nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito, ne richiede l'iscrizione contestualmente al deposito dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16, terzo comma.

ART. 32-ter. — (*Registro delle persone giuridiche*). — Nel registro delle persone giuridiche devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione con l'indicazione della forma giuridica dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede e il cognome e il nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, e dell'organo di controllo del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati.

Nel registro devono altresì essere pubblicati i bilanci annuali e i successivi atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza ».

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad armonizzare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con le disposizioni di cui al presente capo in modo da attribuire ai notai la competenza sul riconoscimento delle persone giuridiche e mantenere in capo alle regioni e alle prefetture-uffici territoriali del Governo l'attività di controllo sull'attività dei predetti enti secondo le disposizioni vigenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SUCCESSIONE

ART. 16.

*(Nozione e forma del certificato
di successione).*

1. Il certificato di successione, anche in caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, certifica la composizione e la devoluzione del patrimonio ereditario, i diritti spettanti a ciascun erede e le rispettive quote ereditarie, i diritti dei legatari e i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

2. Il certificato di successione è redatto da un notaio nella forma di atto pubblico, su richiesta dei chiamati all'eredità e dei legatari, ovvero dei loro rappresentanti legali, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità e dei curatori dell'eredità giacente, degli esecutori testamentari.

3. Nei territori ai quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.

ART. 17.

(Contenuto).

1. Dal certificato di successione risultano per dichiarazione del richiedente e sulla base delle risultanze dei documenti indicati al comma 3:

a) la data e il luogo dell'apertura della successione;

b) se l'eredità è devoluta per legge o per testamento. In caso di devoluzione testamentaria, nell'atto di successione devono essere riportati gli estremi del verbale di attivazione del testamento pub-

blico o gli estremi del verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto e la data degli stessi nonché il testo integrale delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento;

c) i dati del defunto: cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, e, se coniugato, il regime patrimoniale al momento dell'apertura della successione, cittadinanza, residenza anagrafica, ultimo domicilio in vita e numero di codice fiscale;

d) i dati delle eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto nonché i dati del richiedente, di ciascuno dei chiamati alla successione, a titolo universale o particolare e delle persone che possono vantare diritti di legittima: cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, e, se coniugato, regime matrimoniale al momento dell'apertura della successione, cittadinanza, residenza anagrafica, domicilio eletto in Italia da coloro che sono residenti all'estero, numero di codice fiscale e grado di parentela o affinità con il defunto o rapporto di coniugio;

e) in presenza di più eredi, la quota ereditaria e i diritti spettanti a ogni erede con l'elenco dei beni spettanti e dei diritti spettanti ai legatari con l'elenco dei beni a essi spettanti;

f) la legge applicabile alla successione;

g) l'attestazione della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato all'eredità e dell'acquisto dell'eredità intervenuto per effetto del disposto degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile;

h) gli estremi di eventuali atti di accettazione dell'eredità e della loro trascrizione e gli estremi di eventuali atti di rinuncia all'eredità o al legato, nonché dell'eventuale trascrizione di legati e gli estremi di eventuali verbali di inventario redatti ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui

al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con indicazione del valore complessivo dei beni inventariati;

i) i dati identificativi dei beni immobili caduti in successione, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826 del codice civile e, per dichiarazione del richiedente, l'indicazione del loro valore al momento dell'apertura della successione. Se il richiedente è un legatario, nell'atto di successione devono essere indicati solo gli immobili o i diritti reali immobiliari oggetto del legato e il valore di questi, nonché i dati identificativi dei beni mobili registrati, delle partecipazioni sociali e delle aziende caduti in successione e, per dichiarazione del richiedente, il loro valore e l'indicazione degli altri beni mobili, conti correnti, titoli e, in genere, ogni altra componente patrimoniale, attiva o passiva, caduta in successione;

l) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o ai legatari, con l'indicazione del valore al momento dell'apertura della successione;

m) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e i dati anagrafici e la residenza dei debitori, nonché i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici;

n) le riduzioni e detrazioni previste dagli articoli 25 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, con l'indicazione dei documenti probatori, nonché le passività e gli oneri deducibili previsti dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, con l'indicazione dei documenti di prova;

o) il valore globale netto dell'asse ereditario;

p) l'eventuale rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima e l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi;

q) l'eventuale conferma di disposizioni testamentarie nulle;

r) gli estremi della nomina del curatore di eredità giacente e del suo giuramento, nonché gli estremi dell'accettazione della nomina a esecutore testamentario e le eventuali disposizioni relative all'amministrazione del patrimonio ereditario;

s) l'esistenza del legato disposto dall'articolo 540, secondo comma, del codice civile;

t) l'esistenza di eventuali successioni separate, relative a beni o a diritti ereditari, disposte dalla legge, con le necessarie indicazioni;

u) l'assenza di liti pendenti sul diritto a succedere dei richiedenti o gli estremi delle liti in corso; ove il richiedente non sia a conoscenza delle liti pendenti riferite a persone diverse da esso richiedente e non intervenienti all'atto, e non sia in grado di confermare tale circostanza o di fornire i relativi dati, tali indicazioni possono essere omesse nella redazione del certificato di successione;

v) ogni altro dato richiesto dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Nel certificato di successione gli interessati, o alcuni di essi, purché non abbiano già accettato espressamente l'eredità e non siano già considerati eredi puri e semplici ai sensi degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile, possono rinunciare all'eredità o accettare la stessa con il beneficio d'inventario, ovvero rifiutare il legato, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 4.

3. All'atto di successione sono allegati:

a) l'estratto dell'atto di morte del defunto o la copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o di morte presunta;

b) il verbale di attivazione del testamento pubblico o il verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto;

c) i certificati di stato di famiglia originari rilasciati dall'ufficiale dello stato

civile dei comuni nei quali il defunto in vita ha risieduto;

d) le altre certificazioni anagrafiche e gli altri documenti reputati dal notaio rogante necessari o idonei a comprovare la veridicità delle attestazioni dei richiedenti.

4. Quando gli uffici competenti non rilasciano nei termini di legge le certificazioni o i documenti di cui al comma 3, il contenuto delle certificazioni o dei documenti è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati nell'atto di successione.

5. Il notaio incaricato della stipulazione dell'atto di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a chiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a chiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

c) a chiedere ai consigli notarili distrettuali e agli archivi notarili mandamentali informazioni in ordine all'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie depositate fiduciarmente.

ART. 18.

(Effetti).

1. La persona indicata nel certificato di successione quale erede o legatario si presume tale fino a prova contraria. La persona designata nell'atto di successione come esecutore testamentario o amministratore della successione è riconosciuta titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell'atto.

2. Chi esegue pagamenti o consegna beni a una persona designata in un certificato di successione come abilitata a ricevere pagamenti o beni in forza dell'atto stesso è liberato dai suoi obblighi, a meno

che non sappia o non fosse tenuto a sapere che il contenuto dell'atto non corrisponde al vero

3. Chi acquista beni successori da una persona designata in un certificato di successione come abilitata a disporre prevalere sull'effettivo titolare, fatto salvo il caso di mala fede o di grave negligenza.

4. Fatta salva un'espressa dichiarazione contraria contenuta nel certificato di successione, la sua sottoscrizione da parte dei richiedenti, se chiamati all'eredità o legatari, comporta l'accettazione pura e semplice dell'eredità o la perdita della facoltà di rifiutare il legato.

5. Il certificato di successione produce, inoltre, gli effetti previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

6. Il certificato di successione produce, altresì, gli effetti riconosciuti al certificato di eredità dal diritto dell'Unione europea e internazionale.

ART. 19.

(Pubblicità).

1. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipulazione.

2. La trascrizione del certificato di successione nei registri immobiliari produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile, anche in ordine alle attestazioni, in esso contenute, di intervenuto acquisto dell'eredità ai sensi degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile.

3. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione entro trenta giorni dalla sua formazione.

ART. 20.

(Trattamento tributario).

1. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso con il pagamento di una sola imposta di registro in misura fissa di 168 euro, è esente da imposte ipotecarie e catastali, anche quando contiene le dichiarazioni facoltative di cui all'articolo 2 e sostituisce la denuncia di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatte salve le imposte dovute per la successione.

2. Le dichiarazioni previste per la richiesta di agevolazioni fiscali sono allegare al certificato di successione o inserite nello stesso.

